

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA  
GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DEL COMUNE DI  
COLLESALVETTI - CIG 9192550C3A**

L’anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

TRA

- Comune di Collesalveti, (in seguito per brevità indicata come “Amministrazione”), con sede legale in Piazza della Repubblica 32 Collesalveti, codice fiscale 00285400495 e partita IVA n.0012340492, rappresentata da Leonardo Zinna, nato a Pomarance (PI) il 12/04/1965 domiciliato presso la sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di responsabile del Servizio 6 Pianificazione e patrimonio pubblico autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

E

- (Società contraente) \_\_\_\_\_ di seguito indicata come “Società” con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, codice fiscale e Partita IVA n. \_\_\_\_\_ iscritta alla CCIAA di \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, rappresentata dal sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_.

(in caso di procura speciale) rappresentata da \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di procuratore speciale conferita con atto a rogito del notaio Dr. \_\_\_\_\_  
di \_\_\_\_\_ numero di Rep. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

(oppure)

conferita con scrittura privata autenticata, che in copia conforme all’originale è conservata agli atti dell’Amministrazione.

(in caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese)

La Società \_\_\_\_\_ interviene al presente atto in pro-

prio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (in seguito indicato come "Raggruppamento") costituito fra la medesima in qualità di Capogruppo e le altre società:

- \_\_\_\_\_, con sede legale \_\_\_\_\_, Codice fiscale \_\_\_\_\_ e p.IVA \_\_\_\_\_, mandante;

- \_\_\_\_\_, con sede legale \_\_\_\_\_, Codice fiscale \_\_\_\_\_ e p.IVA \_\_\_\_\_, mandante;

giusto atto costitutivo del Raggruppamento a rogito del notaio (se per atto pubblico) Dr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ di Rep. e n. di Racc. \_\_\_\_\_, che in copia conforme all'originale è conservata agli atti dell'Amministrazione.

PREMESSO CHE

- con l'atto di indirizzo della Giunta comunale n.138 del 21/09/2021 l'Amministrazione comunale ha delineato le condizioni della concessione del servizio in oggetto e i criteri di scelta del soggetto gestore;

- con determina n. 817 del 22/11/2021 la Stazione Appaltante ha provveduto a pubblicare l'indagine di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici da invitare alla successiva fase di gara;

- in data \_\_\_\_\_ è stata pubblicata la relativa procedura di gara negoziata, fissando la scadenza in data \_\_\_\_\_;

- con determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, sono stati approvati i Verbale/i delle operazioni relative allo svolgimento della gara,provvedendo nel contempo all'aggiudicazione della concessione alla Società/al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituito da \_\_\_\_\_ (mandataria) e da \_\_\_\_\_ (mandante), \_\_\_\_\_ (mandante);

- che si procede alla sottoscrizione del presente contratto in pendenza di ricevere l'esito dei controlli antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011, sottoponendo il pre-

	sente contratto a clausola risolutiva espressa qualora dagli stessi emergano si-	
	tuazioni ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione;	
	-che la Società/il Raggruppamento ha/hanno costituito cauzione definitiva a ga-	
	ranzia degli obblighi assunti con il presente atto;	
	- che la Società/il Raggruppamento ha/hanno, come indicato in sede di gara, per	
	l'esecuzione di ..... si avvale dell'impresa ..... con sede in ....., C.F. e P.I.	
	.....;	
	- si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma priva-	
	ta;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli ef-	
	fetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del	
	presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:	
	ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE	
	Oggetto della concessione è la gestione del Palazzetto dello sport del Comune di	
	Collesalveti.	
	La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto pre-	
	visto:	
	- nel Capitolato descrittivo prestazionale (di seguito indicato Capitolato) che fir-	
	mato dalle parti si allega al presente contratto quale "Allegato ____".	
	- nell'offerta tecnica predisposta così come presentata in sede di gara sul Sistema	
	telematico Start firmata digitalmente da ..... che è conservata in origina-	
	le agli atti presso l'Amministrazione;	
	- nel PEF e nella restante documentazione di offerta economica così come pre-	
	sentata in sede di gara sul Sistema telematico Start firmata digitalmente da	
	..... che si allega alla presente convenzione sotto la lettera " _ "	

	ART. 2 – DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	La concessione oggetto del presente contratto ha durata di tre anni decorrenti dal giorno di consegna dell'impianto/ dal __/__/__, data di esecuzione del contratto.	
	Alla scadenza contrattuale l'Amministrazione potrà richiedere alla Società la proroga delle prestazioni oggetto della presente concessione ai sensi dell'art. 106 co. 11 del Codice fino all'individuazione del nuovo aggiudicatario e, comunque, per un periodo non superiore a 6 mesi.	
	ART. 3 – VALORE DELLA CONCESSIONE	
	Il valore della concessione ammonta a € _____ oltre IVA nei termini di legge, per l'intero periodo di durata della concessione pari a tre anni, così come risultante dal Piano Economico Finanziario (PEF) presentato in gara e allegato alla presente convenzione sotto la lettera "___".	
	I proventi del servizio sono definiti secondo quanto previsto dalla documentazione di offerta e di gara ed è costituita dalle seguenti voci:	
	- Introiti da quote della società/biglietti;	
	- Pubblicità;	
	- Attività commerciale;	
	- Compensazione uso scuole;	
	- Utilizzo da parte di terzi.	
	La sostenibilità economica dell'intervento e della conseguente gestione è dimostrata dal Piano Economico Finanziario, predisposto dal Concessionario e presentato in sede di gara.	
	ART. 4 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALLA SOCIETA'	
	Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 175 del D. Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autoriz-	

zate non danno titolo a pagamenti o rimborsidi sorta.

#### ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Ogni comunicazione inerente alla gestione delcontrattodovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC).

La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione necessaria alla gestione del contratto.

La PEC della Società è \_\_\_\_\_;

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

#### ART. 6 - MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AMMINISTRAZIONE

Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni l'Amministrazione potrà richiedereall'esecutore le variazioni contrattuali di cui all'art. 175 del D. Lgs. 50/2016.

#### ART. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione per quanto applicabile, secondo quanto previsto dal presente contratto, dal Capitolato e dall'Offerta tecnica così come proposta dalla Società in sede di gara.

*(in caso di Raggruppamento temporaneo d'impresa) Le prestazioni di cui al presente sono eseguite da \_\_\_\_\_*

*Le quote di esecuzione delle prestazioni/partecipazione al RTI indicate in fase di partecipazione alla gara sopra riportate potranno subire variazioni in sede di esecuzione contrattuale in quanto dipendenti dalle effettive attività richieste dall'Amministrazione, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante l'esecuzione del contratto.*

*(in caso di consorzio di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) o c) del Codice)*

*La Società è un consorzio \_\_\_\_\_ di cui all'art. 45 co. 2 lett. .... del Codice e per l'esecuzione del presente appalto si avvarrà delle seguenti imprese consorziate esecutrici:*

*- \_\_\_\_\_ per le prestazioni: \_\_\_\_\_*

ART. 7-bis - RICORSO ALL'AVVALIMENTO(*eventuale*)

Le risorse messe a disposizione della Società dall'impresa ..... sono specificate nel contratto di avvalimento presentato in sede di gara sottoscritto digitalmente dai sigg. .... conservato in originale presso gli uffici dell'Amministrazione.

L'Amministrazione ai sensi dell'art. 89 co. 9 del Codice, per mezzo del Direttore all'Esecuzione, vigilerà in corso di esecuzione contrattuale l'effettivo impiego da parte della Società delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria .....

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi di legge.

La predetta responsabilità si estende fino alla verifica di conformità e, dopo quest'ultima, in relazione alle eventuali responsabilità di cui agli articoli 1667 e 1669 del codice civile.

ART. 8 - DIRETTORE DI ESECUZIONE E RESPONSABILE DELLA SOCIETA'

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, si individua:

-Il *Direttore all'esecuzione* del contratto per l'Amministrazione \_\_\_\_\_;

- La/Il Signor/a \_\_\_\_\_ quale responsabile dell'attività contrattuale per la Società.

Il responsabile indicato dalla Società è il referente principale per l'Amministrazione, pertanto deve garantire la massima reperibilità. A tale scopo la Società fornisce i seguenti recapiti \_\_\_\_\_.

ART 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il concessionario, quale compenso per tutte le prestazioni a suo carico, ha diritto ai proventi derivanti dalla gestione del Palazzetto, oltre a una somma pari a € 5.000,00 a compensazione dell'uso dei locali utilizzati per l'adiacente area feste e fiere e per l'uso dell'impianto da parte delle scuole del territorio. Egli è obbligato a corrispondere all'Amministrazione un canone annuale anticipato entro dieci giorni dalla scadenza contrattuale, di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_/\_\_\_\_) compreso

IVA nei termini di legge, indicato dalla Società nell'offerta economica presentata su START, che, sottoscritta con firma digitale dal Legale rappresentante della stessa Società \_\_\_\_\_, si allega al presente contratto sotto la lettera "...".

L'Amministrazione provvederà ad emettere fattura entro la scadenza contrattuale.

I pagamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente bancario intestato a Comune di Collesalveti, presso l'Istituto di credito Banca Monte dei Paschi di Siena, IBAN IT02X0103025000000000222615.

#### *Tracciabilità dei flussi finanziari*

La Società/ Società che costituiscono il Raggruppamento è/sono tenuta/e ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010. A tal fine la Società dichiara:

- che i propri c/c bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa, dai quali verranno effettuati i pagamenti del canone a favore dell'Amministrazione, sono i seguenti:

1) Banca \_\_\_\_\_ Filiale di \_\_\_\_\_, con codice IBAN \_\_\_\_\_;

2) Banca \_\_\_\_\_ Filiale di \_\_\_\_\_, con codice IBAN \_\_\_\_\_;

- che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono i Signori:

- \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_;

La Società è tenuta a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG: \_\_\_\_\_.

I pagamenti nei confronti dell'Amministrazione, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti mediante addebito sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sopra indicato presso \_\_\_\_\_, Agenzia \_\_\_\_\_, con codice IBAN \_\_\_\_\_ o tramite un diverso conto corrente, bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.

La Società si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Toscana, alle Amministrazioni aderenti ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso in cui le transazioni inerenti al pagamento del canone per la presente concessione non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, l'Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

#### ART. 10- VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI

L'Amministrazione verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte della Società/Raggruppamento potendo eseguire in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni del presente Contratto e relativi documenti allegati e richiamati.

Il Direttore di esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze rilevati, nonché le



proposte e le indicazioni ritenute necessarie per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione. Le verifiche sono effettuate alla presenza di incaricati della Società che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica. Le verifiche e i controlli effettuati non esimono la Società dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente contratto.

L'Amministrazione si riserva altresì di provvedere periodicamente:

- alle verifiche della regolarità contributiva acquisendo il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Società/delle Società che costituiscono il Raggruppamento, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

- alle verifiche della regolarità fiscale mediante controllo presso l'Agenzia delle Entrate \_\_\_\_\_ di riferimento della Società;

- al controllo di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, qualora applicabile.

Nel caso in cui, nel corso delle verifiche suddette, si rilevino irregolarità contributive e/o fiscali, l'Amministrazione potrà segnalarle alla Società attribuendo un termine di massimo 15 giorni per ottenere chiarimenti in merito mediante PEC/raccomandata. Trascorso il termine dalla data della richiesta del chiarimento senza che l'Amministrazione abbia ottenuto riscontri oggettivi a quanto contestato o questi siano carenti, la stessa provvederà ad avviare le procedure previste dalla legge e ad incamerare parte della cauzione definitiva per un importo corrispondente a quanto dovuto per l'irregolarità riscontrata, con obbligo di reintegro da parte dello stesso.

#### ART. 11-PENALIE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

##### *Penali*

L'Amministrazione fa pervenire alla Società a mezzo PEC eventuali osservazioni sulle inadempienze rilevate nel corso dell'esecuzione del contratto, a seguito delle verifiche svolte a norma dell'articolo 10 del presente contratto.

La Società, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuta a fornire giustificazioni

	scritte entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Qualora la Società non	
	presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute	
	non accettabili l'Amministrazione potrà applicare una penale in misura variabile	
	tra € 500,00 e € 16.730,00 sulla base della gravità dell'inadempienza riscontrata	
	esalvo il diritto di pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno pro-	
	vocato.	
	Il mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento del canone annuale nei	
	confronti dell'Amministrazione da parte del concessionario sarà soggetto	
	all'applicazione di una penale progressiva nei limiti suddetti.	
	Il termine di pagamento della penale verrà indicato nel provvedimento di sanzio-	
	ne. Qualora non venisse rispettato il termine di pagamento e/o l'ammontare del-	
	la penalità, quanto dovuto sarà prelevato dal deposito cauzionale.	
	Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo	
	netto contrattuale, pena la risoluzione.	
	<i>Risoluzione per inadempimento del Concessionario</i>	
	La concessione può cessare nei casi previsti dall'art. 176 co. 1 del D. Lgs. n.	
	50/2016.	
	Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da	
	parte del Concessionario, tale da comprometterne la buona riuscita delle presta-	
	zioni, l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 176, comma 7 e ss. del D. Lgs.	
	n. 50/2016.	
	In caso di risoluzione, l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 1453 del Co-	
	dice Civile. Le somme ivi previste sono destinate prioritariamente a soddisfare le	
	finalità di cui al co. 5 dell'art. 176 del Codice Civile.	
	L'Amministrazione procederà altresì all'escussione in tutto o in parte della cau-	
	zione definitiva. Resta salvo l'ulteriore risarcimento dei danni per provvedere a	
	un nuovo affidamento.	
	Nessun indennizzo è dovuto al Concessionario se inadempiente.	
	L'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalla responsabilità civile e	

penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario si applicano le condizioni previste ai commi 8, 9, 10 dell'art. 176 del D.Lgs. 50/2016; in particolare l'Amministrazione riconosce il diritto di subentro al Concessionario inadempiente da parte degli enti finanziatori del Concessionario stesso, ivi inclusi gli eventuali titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario.

Qualora venga accertata la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 oppure degli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, si applica il D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii., art. 88 co. 4 e 4-bis) in caso di richiesta della comunicazione, oppure art. 92 co. 3 e 4) in caso di richiesta dell'informazione.

*Risoluzione per fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio economico finanziario, oppure per inadempimento dell'Amministrazione, oppure per revoca della concessione per motivi di pubblico interesse*

È facoltà del Concessionario, in considerazione dell'impegno finanziario assunto e della necessità di mantenere fermo l'equilibrio economico-finanziario della concessione, chiedere la risoluzione della presente convenzione qualora si verificino fatti non riconducibili ad esso e non sia raggiunto un accordo con l'Amministrazione per garantire un nuovo punto di equilibrio. In tali casi, l'Amministrazione potrà evitare la risoluzione adottando tutti gli atti e i provvedimenti, anche di natura finanziaria, volti a ripristinare le condizioni di equilibrio economico-finanziario poste alla base del piano economico-finanziario. Si applica l'articolo 165 co. 6 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento da parte dell'Amministrazione oppure quest'ultima revochi la concessione per motivi di interesse pubblico, si applica l'art. 176 commi 4, 5, 5-bis, 6.

L'Amministrazione si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dalla convenzione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Ne dovrà dare comunica-

zione al Concessionario con un preavviso di almeno 12 mesi.

È fatto divieto al Concessionario di recedere dal contratto tranne che per i casi espressamente previsti dalla legge.

#### ART. 12 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

*(nel caso non sia stato richiesto il subappalto in fase di gara)* Non è consentito il subappalto di nessuna parte del servizio contrattualizzato.

*(nel caso di richiesta di subappalto in fase di gara)*

È ammesso il subappalto, nei limiti del \_\_\_\_\_% del valore complessivo della concessione, limitatamente a \_\_\_\_\_ così come da richiesta formulata dal Concessionario in sede di offerta.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 49 del D.L. 77/2021.

Al di fuori dei casi previsti dall'art. 175 co. 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e da altre disposizioni di legge è vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della cauzione costituita (di cui al successivo art. 15 o, qualora non più presente, dell'art. 15-quater) ed eventuale azione di rivalsa da parte dell'Amministrazione per maggior danno arrecato.

#### ART. 13 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

La Società è tenuta a eseguire quanto prevede l'oggetto della concessione con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento della stessa e della disciplina dei propri dipendenti.

La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori

aquelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi, il responsabile del contratto può attribuire un termine di massimo 15 giorni al fine di accertare l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Decorso il termine suddetto, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società e non sarà sollevata dall'Amministrazione.

La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione secondo quanto indicato al successivo articolo 18.

La Società si impegna a fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

Il concessionario dichiara, inoltre, con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall'art. 1, comma 46 della L. n. 190/2012, di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 153 comma 16 ter del D. Lgs. N. 165/2001, secondo cui *"i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri"*.

Il concessionario dovrà altresì attenersi, personalmente e tramite il personale

preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione e pubblicato sul proprio portale internet nella sezione "Amministrazione Trasparente", che dichiara di conoscere ed accettare.

#### ART. 13-BIS – ALTRI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

##### *Autorizzazioni, licenze*

Sono a carico del concessionario le spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nullaosta da richiedersi a terzi, Enti Statali, Regionali, Provinciali e altri, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione e più generalmente per una corretta gestione del servizio. Il Concessionario sarà tenuto alla predisposizione, alla compilazione, alla presentazione alle Autorità competenti, all'ottenimento delle opportune autorizzazioni, alla conservazione e all'aggiornamento di tutta la documentazione amministrativa prevista dalle leggi vigenti.

Entro mesi due dalla data della firma del contratto il concessionario dovrà presentare all'Amministrazione proposta di tariffario per l'utilizzo dell'impianto da esporre all'interno dell'impianto dopo l'approvazione.

#### ART. 14-bis – REVISIONE DELLA CONCESSIONE

Il Piano Economico e Finanziario contiene l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione del Concessionario.

Durante la Concessione potrebbero determinarsi condizioni di disequilibrio economico finanziario a seguito di, o indotte da:

- a) norme legislative o regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività e/o dei Servizi previsti nella Concessione;
- b) variazioni apportate dal Concedente ai presupposti o alle condizioni di base per l'equilibrio economico finanziario della presente Concessione;

c) variazioni del regime fiscale/contributivo in vigore alla data della stipula della convenzione.

In caso di richiesta di revisione da parte del Concessionario, la questione sarà sottoposta al Responsabile del Procedimento il quale dovrà, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta di attivazione della procedura di revisione, aprire la relativa istruttoria, fissando un tavolo tecnico di consultazione al fine di verificare le condizioni per addivenire alla revisione consensuale della concessione. La procedura consensuale di revisione dovrà concludersi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di attivazione. In mancanza della predetta revisione, il Concessionario potrà avvalersi della facoltà di recesso di cui all'art. 165, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, comunicando per iscritto tale intenzione all'Amministrazione, la quale potrà a sua volta evitare il recesso comunicando al Concessionario l'accoglimento delle sue richieste entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso.

Il recesso è regolato dall'art. 176 del Codice degli appalti. In caso di recesso, il Concessionario avrà diritto al rimborso delle medesime somme previste dall'articolo 176 del D.Lgs. 50/2016 per il caso di risoluzione o di revoca della Concessione.

Nel caso in cui le variazioni o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al Concessionario, la revisione del Piano economico e finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio dell'Amministrazione.

#### ART. 15- CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 mediante \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con la quale \_\_\_\_\_ si costituisce fideiussore a favore dell'Amministrazione nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00).

*(nel caso in cui la Società risulti in possesso della certificazione per la qualità)*

*L'importo è ridotto di 50% in quanto la Società è in possesso della Certificazione*

	<p>_____ così come risulta dal certificato _____</p>	
	<p>presentato in copia conforme all'originale e conservato agli atti presso gli uffici dell'Amministrazione.</p>	
	<p>(nel caso ricorrano le ulteriori casistiche di riduzione della garanzia definitiva previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016)</p>	
	<p>L'importo della cauzione sarà ridotto del ___ % in quanto la Società in possessodi _____, così come risulta dalla documentazione _____ presentata in copia conforme all'originale e conservato agli atti dell'Amministrazione.</p>	
	<p>La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.</p>	
	<p>L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.</p>	
	<p>In caso di risoluzione del contratto la Società incorre nella perdita del deposito-cauzionario.</p>	
	<p>In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali e per le inadempienze sulla regolarità contributiva e/o fiscale riscontrate di cui all'art. 10.</p>	
	<p>Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali per qualsiasi altra causa, la Società dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.</p>	
	<p>In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.</p>	
	<p>ART. 16– RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DEI DANNI</p>	



Il Concessionario ha la responsabilità verso terzi (utenti e prestatori d'opera), per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza di cui al successivo articolo, sollevando in tal senso l'Amministrazione ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. La Società è peraltro l'unica responsabile in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.

#### ART. 17–COPERTURE ASSICURATIVE

Il concessionario ha stipulato una polizza di assicurazione per la responsabilità civile (RCT/RCO) per danni causati a terzi n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ con un massimale unico per anno e per sinistro pari a € 3.000.000,00 unico per sinistro, secondo le indicazioni di cui all'art. 9, punto 9.2 del Capitolato.

La polizza decorre dalla stipula del contratto con l'affidatario. L'originale della polizza è conservata in atti presso l'Amministrazione.

Per l'intera vigenza contrattuale la Società è tenuta a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza delle coperture assicurative entro i termini sopra individuati, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conseguente incameramento della cauzione definitiva rilasciata, a titolo di penale. Resta ferma l'intera responsabilità della Società anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza sopra indicata.

Agli effetti assicurativi, la Società, non appena venuta a conoscenza dell'accaduto, è tenuta a provvedere alla denuncia del sinistro alla Compagnia assicurativa con la quale ha provveduto alla sottoscrizione della polizza.

#### ART. 17-bis – RICONSEGNA DEI LOCALI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

	L'Amministrazione consegnerà e manterrà a disposizione del Concessionario, per tutta la durata della concessione, i locali nei quali sarà svolto il servizio oggetto della concessione. Alla scadenza del periodo di gestione del servizio i locali rientreranno, senza oneri e spese per l'Amministrazione, nella piena disponibilità di quest'ultima, unitamente alle opere e a ogni annesso o connesso esistente, con previsione del loro integrale ammortamento così come previsto nel PEF allegato alla presente convenzione.	
	I locali oggetto della concessione dovranno essere riconsegnati, al termine del periodo contrattuale, in buono stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità, salvo il normale deperimento per l'uso.	
	Lo stato di conservazione degli impianti verrà accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna, sulla base di, a titolo esemplificativo:	
	- esame a vista;	
	- esame dei libretti di intervento;	
	- esame della documentazione inerente il progetto gestionale e manutentivo;	
	Nel caso in cui venisse accertato che i locali si trovano in cattivo stato, sarà cura e onere del Concessionario provvedere immediatamente al ripristino degli stessi.	
	È diritto dell'Amministrazione rivalersi sulla cauzione definitiva nel caso in cui all'atto di riconsegna dei locali vengano riscontrate delle difformità con quanto previsto dal capitolato e/o dalla vigente normativa.	
	La voltura dei contratti di fornitura dovrà essere fatta tra il Concessionario e la Società subentrante nella gestione del servizio, o in sua assenza alla stessa Amministrazione. Le spese di volturazione sono a carico della Società subentrante, ovvero a carico della stessa Amministrazione qualora decida di diventare intestataria dei contratti di fornitura.	
	<b>ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b> Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito, per brevità "Regolamento") relativo al trattamento dei dati personali delle persone fisiche e al D. Lgs. 30 giu-	

gno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Amministrazione, in qualità di Titolare, nomina la Società Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento.

Ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, il Titolare autorizza il Responsabile, in via generale, a ricorrere ad uno o più altri responsabili. In caso di ricorso ad un altro responsabile il responsabile informa il titolare del trattamento delle eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili.

Si precisa che la nomina a responsabile avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

La Società, in quanto Responsabile, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento e del D.Lgs. 196/2003.

In particolare, si impegna a:

- trattare i dati solamente su istruzione documentata del titolare (art. 28, par. 3 lett. a);
- garantire che le persone autorizzate al trattamento si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo di riservatezza (art. 28, par. 3 lett. b);
- adottare le misure richieste dall'art. 32 del Regolamento (art. 28, par. 3 lett. c);
- rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del Regolamento per ricorrere ad un altro responsabile (art. 28, par. 3 lett. d);
- assistere il titolare del trattamento con misure tecniche ed organizzative adeguate, tenendo conto della natura del trattamento, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (art. 28, par. 3 lett. e);
- assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui

	agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (art. 28, par. 3 lett. f);	
	- cancellare o restituire, su scelta del titolare, i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti (art. 28, par. 3 lett. g);	
	- mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato (art. 28, par. 3 lett. h);	
	- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;	
	- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme;	
	- adottare tutte le misure di sicurezza adeguate;	
	- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare - una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.	
	ART. 19- RECESSO CONTRATTUALE	
	Il recesso è regolato dall'art. 176 del Codice degli appalti.	
	ART. 20- SPESE CONTRATTUALI	
	Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Amministrazione mentre le spese di bollo sono a carico della Società. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della Società.	
	ART. 21- NORME DI RINVIO	

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel D. Lgs. 50/2016.

#### ART. 22 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto è competente il Foro di Livorno con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

#### ART. 23 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ARTICOLO N. 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, del codice civile, il Sig. \_\_\_\_\_ dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 (Corrispettivo contrattuale), 9 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali e risoluzione del contratto), 13 (Obblighi e responsabilità del concessionario), 15 (Responsabilità e risarcimento dei danni), 17 (Coperture assicurative), 21 (Recesso contrattuale) e 22 (Foro competente).

Leonardo Zinna per l'Amministrazione

\_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ per la Società concessionaria

\_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_